

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

(GU n.25 del 7-7-2018)

Capo I Principi generali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 15 dicembre 2017 n. 53)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016;

Considerato che:

1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), si è resa necessaria una revisione del sistema della programmazione degli interventi a sostegno delle attività produttive;

2. In primo luogo occorre fare riferimento al nuovo modello di programmazione, stabilendo che gli interventi sono realizzati in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio;

3. È opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema, le finalità già perseguite con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), mantenendo sostanzialmente invariata la sistemica dell'articolato;

4. È necessario, pur riconfermando il sistema degli interventi di sostegno alle imprese delineato dalla legge regionale n. 35/2000, prevedere il sostegno regionale a interventi a carattere strategico configurati come tali sulla base delle finalità perseguite e dell'entità dei costi totali ammissibili;

5. È necessario aggiornare alcune norme sulla base dell'esperienza maturata in questi anni; in particolare, vengono ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine

di razionalizzare le modalita' operative dando certezza ai relativi procedimenti amministrativi e vengono eliminate alcune difformita' terminologiche;

6. E' opportuno ribadire gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, confermando l'impegno regionale a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle imprese e la modulistica standardizzata;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile e femminile, per migliorare la competitivita' del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione all'economia digitale e favorendo l'introduzione dei principi dell'economia circolare.

2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite, con la partecipazione delle realta' istituzionali e funzionali, mediante la promozione e la valorizzazione:

- a) delle risorse endogene regionali;
- b) del sistema produttivo;
- c) delle economie locali;
- d) del sistema del trasferimento tecnologico.

3. La presente legge disciplina i principi che regolano:

- a) gli interventi di sostegno a favore delle imprese dell'artigianato, dell'industria, della cooperazione, del turismo, del commercio e dei servizi;
- b) le azioni a supporto delle attivita' di trasferimento tecnologico a favore delle imprese;
- c) il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle attivita' produttive;
- d) gli interventi strategici di carattere territoriale o settoriale realizzati mediante accordi.

4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico.

Art. 2

Programmazione

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformita' al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e dalla relativa nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della medesima legge.

Capo II Ambiti e modalita' di intervento

Art. 3 Ambiti di intervento

1. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare:
 - a) gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresa l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati;
 - b) lo sviluppo produttivo;
 - c) la promozione commerciale e l'internazionalizzazione;
 - d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
 - e) la ristrutturazione e diversificazione aziendale e di settore, i processi di ibridazione tra imprese for profit e non profit, la crescita dimensionale delle imprese;
 - f) gli investimenti in forma aggregata con particolare riferimento alle reti di imprese;
 - g) la costituzione ed il consolidamento di imprese innovative;
 - h) la costituzione di imprese da parte di giovani, di donne e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e di dipendenti di imprese in crisi;
 - i) i processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
 - j) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
 - k) i processi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti esogeni.

Art. 4 Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese

1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali:

- a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con prioritari alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
- b) spazi per lo start up e il coworking di imprese;
- c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;
- d) infrastrutture inerenti alle attivita' di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali.

2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di:

- a) aree bonificate;
- b) aree produttive dismesse;
- c) patrimonio immobiliare pubblico;
- d) interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese.

3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attivita' economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento dell'agevolazione, la sussistenza di tali condizioni.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) e le infrastrutture connesse al sistema di mobilita' e trasporto.

5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'art. 2, sulla base di specifici bandi o accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti pubblici interessati.

Art. 5 Tipologie degli interventi

1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono attuati secondo le seguenti tipologie:

- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
- d) concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi;
- e) finanziamento agevolato anche nella forma del microcredito;
- f) bonus e riduzione fiscale;
- g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti finanziari;
- h) voucher per le imprese;
- i) altre forme di sostegno previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.

Art. 6 Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese

1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformita' alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Le intensita'di aiuto, espresse intermini diequivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e dell'area interessata dall'intervento.

3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Il responsabile dell'intervento prevede nel bando la possibilita' di interruzione della raccolta delle domande di accesso all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili. Con avviso, pubblicato nel sito ufficiale della Regione, il responsabile dell'intervento da' tempestivamente notizia dell'interruzione della raccolta delle domande.

5. Gli interventi sono attuati secondo principi di gradualita' e proporzionalita' correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.

6. razionalizzazione degli interventi e' assicurata mediante l'accorpamento di strumenti preordinati al perseguimento delle medesime finalita', evitando sovrapposizioni di interventi regionali con interventi comunitari e nazionali.

7. Ai fini della presente legge si considerano micro, piccole, medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

Art. 7
Condizioni per l'accesso alle agevolazioni

1. Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare:

a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica;

b) l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato.

Art. 8
Prestazione di garanzia su anticipazioni

1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni per un valore non superiore a € 25.000,00.

Art. 9
Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno

1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/1998.

2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese e il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche interessate.

3. I procedimenti attuativi sono applicabili anche al sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.

4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale e immateriale, gli interventi sono determinati tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate in uno specifico periodo di riferimento, determinato secondo la natura del progetto e tenendo conto sia del periodo di realizzazione dell'operazione che del periodo successivo al suo completamento secondo il tempo di ammortamento previsto.

5. La Giunta regionale disciplina l'applicazione del comma 4 secondo principi di gradualità e proporzionalità in rapporto alla dimensione del progetto d'investimento.

Art. 10
Interventi a carattere strategico

1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere:

- a) il potenziale competitivo del territorio regionale;
- b) il numero delle imprese;
- c) la dimensione delle imprese localizzate;
- d) la presenza di imprese estere.

2. Si intendono interventi a carattere strategico altresì progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, anche di carattere territoriale, del tessuto produttivo manifatturiero

regionale finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, incrementare la presenza di attivita' economiche, favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l'occupazione con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell'Unione europea e alle aree sulle quali insistono accordi di programma per l'innovazione territoriale, cosi' come definiti dal PRS.

3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel quadro di programmi nazionali e dell'Unione europea, attraverso il sostegno a:

a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unita' locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;

b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unita' locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;

c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;

d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;

e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);

f) investimenti da parte di societa' o societa' cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della societa'. In caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere dipendente di societa' dichiarata in crisi al momento di presentazione dell'istanza di finanziamento.

4. Gli interventi a carattere strategico devono possedere i seguenti livelli dimensionali, in termini di costo totale ammissibile:

a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);

b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui al comma 3, lettera d);

c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3, lettere e) e f).

5. La Regione, per la realizzazione degli interventi a carattere strategico, promuove accordi con imprese interessate individuate mediante procedura negoziale.

Art. 11

Contenuto dei provvedimenti di attuazione

1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ne individuano l'oggetto e gli obiettivi e determinano:

a) la conformita' del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;

b) la tipologia del procedimento;

c) i soggetti beneficiari;

d) i criteri di selezione;

e) gli ambiti di applicazione;

f) le spese ammissibili e il periodo di eligibilita';

g) l'intensita' degli aiuti;

h) le modalita' di erogazione;

i) gli obblighi dei beneficiari;

j) le modalita' di controllo;

k) le ipotesi di revoca;

- l) le modalita' di monitoraggio e valutazione;
- m) il carattere strategico del progetto;
- n) gli eventuali altri elementi utili per la completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificita' dello stesso.

Capo III Misure di semplificazione

Art. 12

Misure di semplificazione e trasparenza

1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonche' alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.

2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite anche mediante:

- a) una banca dati di tutte le agevolazioni alle imprese;
- b) un sistema informativo che consente sia di rendere accessibili le informazioni all'utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo;
- c) una modulistica standardizzata, finalizzata a eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi;
- d) l'adozione e l'implementazione del test micro, piccole e medie imprese (test MPMI), di cui all'art. 4 bis della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione).

Art. 13

Banca dati delle agevolazioni

1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalita' e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Nella banca dati confluiscono:

- a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; le informazioni concernenti eventuali procedure di dissesto economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione o procedure concorsuali; una sezione della banca dati e' dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;
- b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.

3. La Regione e' titolare della banca dati e ha diritto di accesso illimitato ai relativi sistemi informativi.

4. La banca dati e' implementata con le informazioni necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

5. Le attivita' necessarie alla realizzazione e alla gestione della banca dati sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.a. nell'ambito del proprio piano di attivita'.

Art. 14

Attestazione dei requisiti da parte delle imprese

- 1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino,

con le modalita' di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti:

- a) dimensione d'impresa;
- b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;
- c) affidabilita' economico-finanziaria;
- d) la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, in caso di aggregazione di imprese.

2. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalita' di cui al comma 3, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo del progetto d'investimento, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte.

3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate, in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilita', da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2:

a) l'erogazione dell'agevolazione relativa allo stato di avanzamento del progetto d'investimento e' effettuata in favore dell'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalita' di cui al comma 3;

b) il saldo e' erogato all'impresa beneficiaria entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalita' di cui al comma 3.

5. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai progetti di investimento di imprese, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte di cui al comma 2.

6. Sulle relazioni e le attestazioni di cui ai commi 1 e 2, rilasciate con le modalita' di cui al comma 3, sono effettuate verifiche a campione.

7. Le spese sostenute dall'impresa per l'attivita' di certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale.

Art. 15

Avvalimento dei requisiti

1. Nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca e sviluppo, qualora vi siano aggregazioni di imprese e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 quater, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori).

Art. 16

Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni

1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro novantaggiorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine puo' essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessita' degli interventi o l'entita' delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

2. I termini di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 17

Termini di conclusione dei procedimenti erogativi

1. Fatti salvi i casi disciplinati all'art. 14, comma 4, lettere a) e b), il saldo del progetto d'investimento e' erogato all'impresa beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tale termine puo' essere motivatamente modificato fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessita'.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni necessarie all'attivita' di verifica dell'amministrazione.

Capo IV

Fondi per il sostegno alle imprese e alle infrastrutture

Art. 18

Fondo unico per le imprese

1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese), e' finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k).

2. Nel fondo confluiscono le risorse europee, nazionali e regionali, nonche' le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge.

3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilita' nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.

Art. 19

Fondo unico per le infrastrutture

1. E' istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera j).

2. Nel fondo confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali derivanti da atti di programmazione, nonche' le risorse derivanti da rientri, da rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate, nel rispetto dei vincoli di legge.

3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilita' nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei

vincoli posti dall'ordinamento contabile.

Capo V Procedure, revoca e sanzioni

Art. 20 Obblighi per i beneficiari

1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per otto anni successivi all'erogazione del saldo:

- a) l'investimento oggetto di agevolazione;
- b) l'unita' produttiva localizzata in Toscana.

2. In caso di agevolazioni concesse per finalita' di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.

3. In caso di infrastrutture, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, compresa la finalita' oggetto di agevolazione, puo' essere esteso fino a quindici anni.

Art. 21 Revoca e riduzione delle agevolazioni

1. In caso di mancata realizzazione del progetto, nonche' nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata, e' disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa.

2. Con il provvedimento di revoca e' disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione e' disposta la restituzione delle somme erogate ed e' applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

4. Comportano la revoca totale dell'agevolazione:

a) l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarita' della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 22;

c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, lettera b);

d) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'art. 25, comma 3;

e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

5. Comportano la revoca dell'agevolazione con le modalita' previste dal bando:

a) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 2;

b) il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti

rimborsabili.

6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.

7. Il termine di cui al comma 6 puo' essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

8. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso, l'impresa beneficiaria puo' chiedere la riduzione del progetto nei termini e con le modalita' previste dal bando. La riduzione non costituisce revoca parziale dell'agevolazione.

Art. 22

Revoca parziale delle agevolazioni

1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 20, comma 1, lettera a), e salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione puo' essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entita' della revoca e' calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non e' soddisfatto. In ogni caso l'entita' della revoca non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.

2. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca e' pari al 100 per cento, l'entita' della revoca di cui al comma 1 e' la seguente:

- a) secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento;
- b) terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento;
- c) quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento;
- d) quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

Art. 23

Esclusione dalle agevolazioni

1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di tre anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca:

- a) le imprese che sono state oggetto di revoca ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5;
- b) le imprese che sono state oggetto di revoca parziale con le modalita' di cui all'art. 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese:

- a) che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione;
- b) che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, alla rinuncia alla stessa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

Art. 24

Rimborso dei costi istruttori

1. La revoca dell'agevolazione che interviene successivamente all'adozione del provvedimento di concessione comporta il pagamento di un rimborso a carico dell'impresa beneficiaria.

2. Il rimborso e' dovuto anche dall'impresa che rinuncia all'agevolazione decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione.

3. In caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, il

rimborso e' dovuto se l'impresa rinuncia alla stessa decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

4. Il rimborso e' determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica ed in proporzione all'agevolazione ottenuta.

5. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi a sostegno delle imprese nell'ambito del fondo unico per le imprese di cui all'art. 18.

Art. 25

Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso

1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.

2. Le imprese sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.

3. L'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 comporta la revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni.

Capo VI

Monitoraggio, controllo, valutazione di efficacia

Art. 26

Monitoraggio

1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione deve permettere di orientare i successivi interventi, partendo dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione delle singole operazioni oggetto di agevolazione e sentite le parti sociali.

2. Il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, e' predisposto e attuato dalla Giunta regionale, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

- a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni nonche' gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
- b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

Art. 27

Controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi agevolati, nonche' sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di un controllo o di un'ispezione

in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui al comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operatività dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalità per le quali il beneficio è stato concesso nonché il rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20.

4. Per tutto il periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'intervento gestito.

Art. 28 Valutazione di efficacia

1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi.

2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla presente legge, la Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale n. 1/2015, anche in riferimento ai costi delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

3. Nel documento di cui al comma 2 sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'art. 18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui all'art. 19 e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, nonché la tipologia dell'intervento differenziato secondo:

- a) le istanze di agevolazione presentate e le agevolazioni concesse ed erogate;
- b) il volume e la tipologia degli interventi attivati;
- c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.

Art. 29 Osservatorio regionale sulle imprese

1. L'osservatorio regionale sulle imprese, di seguito denominato «osservatorio», istituito presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) ai sensi dell'art. 5 decies della legge regionale n. 35/2000, svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca finalizzate:

- a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle sue articolazioni;
- b) alla valutazione delle politiche a favore del sistema produttivo regionale realizzate in attuazione del PRS di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015;
- c) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore creditizio regionale;
- d) al monitoraggio dell'attuazione in sede regionale della comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della Commissione europea (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa «uno Small Business Act per l'Europa») e a raccordarsi con le attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

2. Gli obiettivi e le linee di azione per le attività di cui al comma 1 sono definiti annualmente nell'ambito del programma di

attività istituzionale dell'IRPET.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio è costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da:

- a) rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di interventi in favore delle imprese di cui alla presente legge;
- b) rappresentanti delle parti economiche;
- c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;
- d) rappresentanti degli enti locali;
- e) rappresentante del sistema camerale della Toscana.

4. Nello svolgimento delle attività di monitoraggio, studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c), il comitato tecnico dell'osservatorio è integrato da rappresentanti del sistema bancario e creditizio.

5. Il numero e le modalità di designazione dei componenti del comitato tecnico di indirizzo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. I rappresentanti degli enti locali sono designati dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 6, dello Statuto.

6. Soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato.

7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico di indirizzo è a titolo gratuito, con quella di organismi di ricerca pubblici e privati sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione o da IRPET.

9. L'osservatorio coordina la propria attività con quella dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e con quella dell'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione istituito con la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).

Capo VII Norme finali

Art. 30 Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

b) gli articoli da 1 a 16 della legge regionale 30 aprile 2008, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive»);

c) l'art. 10 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

d) gli articoli da 1 a 27 della legge regionale 19 luglio 2012, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive»);

e) l'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013);

f) l'art. 8 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002);

g) gli articoli da 1 a 25 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 17/2006, alla legge regionale n. 53/2008 e alla legge regionale n.

18/2011);

h) gli articoli da 5 a 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore).

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 dicembre 2017

ROSSI